

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-461 del 30/01/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di 3 aree demaniali del fiume Taro in comune di Borgo Val di Taro (PR) per uso indagini geognostiche - Richiedente: Fontanini Ivano SNC - Pratica: SISTEB PR19T0035 - Sinadoc 31729/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-463 del 30/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda prot. PG/2019/179923 del 21/11/2019 con cui la ditta Fontanini Ivano SNC di Fontanini Claudio & C. c.f./P.Iva 01188390460, con sede legale nel Comune di Piazza al Serchio (LU), ha richiesto la concessione per l'occupazione di 3 aree demaniali del corso d'acqua fiume Taro, ognuna pari a 25 mq di superficie e 50 m di pista di accesso realizzata con modesti sbancamenti, ad uso indagini geognostiche, individuate come segue:

- Comune di Borgo Val di Taro (area Ponte ferroviario TARO III) Foglio 51 fronte mappali 68-807-806 e Foglio 32 fronte mappali 181-179;
- Comune di Borgo Val di Taro (area Ponte ferroviario TARO II) Foglio 33 fronte mappali 89-90 e Foglio 34 fronte mappali 105-94;
- Comune di Borgo Val di Taro (area Ponte ferroviario TARO IV) Foglio 50 fronte mappali 64-90 e Foglio 51 fronte mappali 162-120-122;

DATO ATTO che tale domanda non è stata pubblicata poiché ai sensi dell'art 16 della L.R.7/2014 nei casi di occupazione occasionale di durata non superiore ai 45 giorni il titolo concessorio non è proceduto dalla pubblicazione della domanda;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta Idraulico nota prot. PG/2020/989 del 07/01/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative,

regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie;
- il canone di 150,21 € per il periodo di concessione;
- il deposito cauzionale di 250 €;

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Fontanini Ivano SNC di Fontanini Claudio & C. c.f./P.Iva 01188390460, con sede legale nel Comune di Piazza al Serchio (LU), la concessione per l'occupazione temporanea di 3 aree demaniali del corso d'acqua fiume Taro, ognuna pari a 25 mq di superficie e 50 m di pista di accesso realizzata con modesti sbancamenti, ad uso indagini geognostiche, individuate come segue:

- Comune di Borgo Val di Taro (area Ponte ferroviario TARO III) Foglio 51 fronte mappali 68-807-806 e Foglio 32 fronte mappali 181-179;
- Comune di Borgo Val di Taro (area Ponte ferroviario TARO II) Foglio 33 fronte mappali 89-90 e Foglio 34 fronte mappali 105-94;
- Comune di Borgo Val di Taro (area Ponte ferroviario TARO IV) Foglio 50 fronte mappali 64-90 e Foglio 51 fronte mappali 162-120-122;

codici pratica SINADOC 33572/2019 – SISTEB PR19T0036;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata per **45 giorni** a far data dalla comunicazione di inizio lavori da comunicare agli enti specificati nel Nulla Osta Idraulico e a ARPAE SAC di Parma e che

al temine dei lavori, ai suddetti enti dovrà essere comunicato anche la fine lavori, seguendo le modalità e la tempistica indicate nel citato Nulla Osta Idraulico, sia per le comunicazioni di inizio sia di fine lavori;

3. di dare atto che l'istanza di concessione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art 16 della L.R.7/2014;

4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/01/2020 (rif prot. PG/2020/11795 del 24/01/2020);

5. di quantificare l'importo del canone dovuto in 150,21 € per il periodo di concessione e di dare atto che tale canone è già stata versato;

6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250 € e di dare atto che tale importo è già stata versato;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;

11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazione e Concessioni di Parma

(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALAMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di aree demaniali rilasciata alla ditta Fontanini Ivano SNC di Fontanini Claudio & C. c.f./P.Iva 01188390460 (codice pratica SINADOC 33572/2019 - SISTEB PR19T0036).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Le aree demaniali oggetto di concessione afferiscono al corso d'acqua fiume Taro, individuate come segue:

- Comune di Borgo Val di Taro (area Ponte ferroviario TARO III) Foglio 51 fronte mappali 68-807-806 e Foglio 32 fronte mappali 181-179;
- Comune di Borgo Val di Taro (area Ponte ferroviario TARO II) Foglio 33 fronte mappali 89-90 e Foglio 34 fronte mappali 105-94;
- Comune di Borgo Val di Taro (area Ponte ferroviario TARO IV) Foglio 50 fronte mappali 64-90 e Foglio 51 fronte mappali 162-120-122;

come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso indagini geognostiche.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone di 150,21 € per il periodo di concessione sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - Affluenti Po", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a 250 € viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **giorni 45** dalla data di inizio lavori comunicata come specificato nel medesimo Nulla Osta Idraulico che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e che dovrà essere inviata, oltre che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza ed al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, contestualmente anche ad ARPAE SAC Parma. Al termine dei lavori, ai suddetti enti dovrà essere comunicato anche la fine lavori. Le modalità e la tempistica delle comunicazioni di inizio e fine lavori sono indicati nel citato Nulla Osta Idraulico.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone suddetto.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOKA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di

disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del

concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità idraulica competente.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21 della L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/989 del 07/01/2020 dell'Agenzia regionale per la

sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Rif. prot. n° 179923 del
21/11/2019
Sinadoc 33572/2019
Sisteb PR19T0036
Allegati 4

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace 1
43123 PARMA PR
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: (2019.650.20.23/246) Comune di Borgo Val di Taro - Fiume Taro. Concessione demaniale per indagini geognostiche.

Codice pratica: Sinadoc **33572/2019** – SISTEB **PR19T0036**

Ponte ferroviario Taro III Foglio 51 fronte mappali 68-807-806 e Foglio 32 fronte mappali 181-179

Ponte ferroviario Taro II Foglio 33 fronte mappali 89-90 e Foglio 34 fronte mappali 105-94

Ponte ferroviario Taro IV Foglio 50 fronte mappali 64-90 e Foglio 51 fronte mappali 162-120-122

Richiedente: Fontanini Ivano SNC

Rilascio parere idraulico.

(Rif. protocollo n. PC.2019. 61393 del 02-12-2019)

Il Responsabile di Ambito

VISTA richiesta emarginata relativa al rilascio di parere idraulico all'occupazione di area demaniale del fiume Taro per indagini geognostiche in corrispondenza dei ponti ferroviari Taro II Taro III e Taro IV;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla richiesta nonché le integrazioni pervenute in data 05 dicembre 2019;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

esprime parere favorevole all'occupazione temporanea di area demaniale del fiume Taro per l'effettuazione di indagini geognostiche in corrispondenza delle pile e delle spalle dei ponti ferroviari Taro II Taro III e Taro IV nonché alla realizzazione delle piste di accesso in area demaniale secondo quanto previsto negli elaborati progettuali allegati.

Al termine dell'utilizzo le piste e i luoghi di intervento dovranno essere ridotti in pristino come in origine.

Il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 90

L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, via mail, con almeno tre giorni feriali di anticipo allo scrivente Servizio stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it e al Gruppo Carabinieri Forestale Parma fpr42966@pec.carabinieri.it

Saranno a carico del richiedente tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime del corso d'acqua in oggetto in dipendenza del "Parere"

rilasciato nonché tutti i lavori necessari atti a scongiurare, anche in occasione di eventi eccezionali, il danneggiamento delle opere in progetto.

Il presente “Parere” potrà tuttavia essere revocato in qualsiasi momento, quando a giudizio insindacabile dello scrivente Servizio ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi pubblici o a causa del non rispetto delle previsioni progettuali approvate.

L’eventuale revoca del “Parere” mentre non creerà nei riguardi del richiedente alcun diritto, comporterà l’obbligo di rimettere, a sua totale cura e spesa, ogni cosa allo stato pristino nel termine temporale che gli verrà fissato dal Responsabile di Ambito.

Il presente “Parere” si intende rilasciato nei limiti della disponibilità del Servizio scrivente, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l’obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti ed ha validità fino al **20-04-2020**

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell’esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l’Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il presente “Parere” dovrà essere conservato ed esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle Opere Idrauliche.

Tutti i lavori che verranno effettuati a seguito del presente “Parere” nonché tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessari nel tempo, saranno eseguiti a cura e spese del richiedente.

Il Responsabile di Ambito
Dott. Ing. Gabriele Alifracco
(documento firmato digitalmente)

RG/Borgotaro
Indagini
Ponti Taro 2-3-4

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.